



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 160 del 19-12-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

**OGGETTO: PROROGA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020 -  
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SCADENZE DI PAGAMENTO.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 20:12, in Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
MAZZANTI MARCO, Sindaco	Presente	NOCERA GIANNI	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
INNOCENTI LISA	Presente	COLOMBO PAMELA	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente	MELANI GIULIANO	Presente
BELLUOMINI LEONARDO	Presente	GORI FIORELLO	Presente
GORI MAURA	Presente	MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assente
MARINI CARLA	Presente		
SCARNATO TOMMASO	Presente		
BARONCELLI DANIELE	Presente		
GUETTA MASSIMILIANO	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: SCARNATO TOMMASO - GUETTA MASSIMILIANO - NOCERA GIANNI

Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COLZI LIA ANNA	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente
ROMITI GABRIELE	Presente
MARINI FRANCESCA	Presente

Consiglieri assenti Michelacci, presenti n. 16.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

---

---

Premesso che:

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *"chi inquina paga"*, il comune *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*;
  - al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Considerato che:

- nell'ambito della disciplina delle modalità di prelievo del settore dei rifiuti, di cui alla legge 147/13, viene in rilievo la disposizione per la quale *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"* (articolo 1, comma 683);
- a norma degli articoli 151 e 163, del d.lgs. 267/00 (TUEL), gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe motivate da adottarsi con decreto del Ministro dell'Interno;

Dato atto che il rispetto del termine del 31 dicembre è rilevante ai fini della gestione dell'ente locale per evitare la limitazione conseguente all'esercizio provvisorio, consentendo tra l'altro di poter beneficiare di alcune semplificazioni e alleggerimento dei vincoli di spesa (articolo 21-bis del decreto legge 50/2017; articolo 1, comma 902, della legge 145/2018);

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20/03/2019 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in*

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

• la predetta disposizione, alle lettere f), h), i), espressamente contempla, tra le funzioni dell'Autorità, le seguenti:

~~- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»";~~

- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";

- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

Viste le deliberazioni di ARERA n. 443/2019/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021) e n. 444/2019/R/rif (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati) del 31 ottobre 2019;

Richiamato l'articolo 6 della citata deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif relativo all'approvazione del piano economico finanziario;

Preso atto che:

- il piano finanziario di ambito definitivo per l'esercizio 2020 non è stato ancora approvato da ATO Toscana Centro, ne è ipotizzabile, al momento, la sua approvazione nei tempi necessari per l'adozione di tutti gli atti propedeutici per l'approvazione del bilancio entro il termine di legge;
- il Comune di Quarrata non intende attivare nuovi o ulteriori servizi accessori nell'anno 2020 rispetto a quelli già programmati per l'anno 2019;
- con riferimento alla copertura dei costi, il Comune di Quarrata anche per l'anno 2020 intende applicare la TARI tributo e non la tariffa corrispettiva, in attesa dei chiarimenti necessari per una sua applicazione;
- in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del sistema integrato dei rifiuti, così come dichiarato da ARERA in sede di audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati dello scorso 21 ottobre, è auspicabile un intervento legislativo che consenta l'approvazione della tariffe della TARI in un termine diverso da quello per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamata l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, attualmente in vigore, per cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per cui "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

*efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente",*

~~Ritenuto che, seppur in assenza dell'approvazione del piano economico finanziario TARI per l'anno 2020, è pertanto necessario prevedere una rata per il conguaglio TARI per l'anno 2020 oltre la data del 1° dicembre 2020;~~

Dato atto che, alla luce delle altre scadenze fiscali esistenti, si ritiene opportuno fissare la scadenza del saldo TARI 2020 per il giorno 3 dicembre 2020;

Ritenuto quindi di confermare le tre rate anche per il pagamento della TARI 2020, individuando le scadenze nei giorni del 31 marzo 2020, 31 agosto 2020 e 3 dicembre 2020;

Ritenuto altresì di prevedere che gli importi dovuti per le due rate di acconto del 31 marzo 2020 e del 31 agosto 2020 siano pari ai 2/3 dell'importo complessivamente dovuto per la TARI dell'anno 2019, rinviando il conguaglio tariffario conseguente all'applicazione del piano economico finanziario TARI 2020 alla rata del 3 dicembre 2020;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 196;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 11 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini C., Gori M., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).

Contrari: n. 5 (Melani, Nocera, Gori F., Colombo, Noci).

Astenuti: n. ==

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni indicate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, di prorogare per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019, così come approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20/03/2019, in assenza, alla data di redazione della presente

deliberazione, del piano economico finanziario TARI 2020 approvato dall'Autorità di Ambito ed in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006;

2. di prevedere, per l'annualità 2020, le seguenti scadenze di pagamento:

- 31 marzo 2020
- 31 agosto 2020
- 3 dicembre 2020;

~~3. di prevedere che gli importi dovuti per le due rate di acconto del 31 marzo 2020 e del 31 agosto 2020 siano pari ai 2/3 dell'importo complessivamente dovuto per la TARI dell'anno 2019, rinviando il congruaglio tariffario conseguente all'applicazione del piano economico finanziario TARI 2020 alla rata del 3 dicembre 2020;~~

4. di dare mandato agli uffici competenti in materia di monitorare il quadro normativo in continua evoluzione, al fine di procedere tempestivamente con gli adempimenti che si rendessero necessari, fra cui l'approvazione del piano economico finanziario TARI 2020.

Quindi, data l'urgenza di provvedere, al fine di predisporre la documentazione necessaria per l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge, con successiva e separata votazione,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 11 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini C., Gori M., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).

Contrari: n. 5 (Melani, Nocera, Gori F., Colombo, Noci).

Astenuti: n. ==

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
*GABRIELE GIACOMELLI*

Il Segretario Comunale  
*LUZZETTI LUCIO*

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.